

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA**

DA REGISTRARE SOLO IN

(Provincia di Reggio Emilia)

CASO D'USO ART. 5 DPR

26/4/1986 N. 131.

\*\*\*\*\*

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DEI SERVIZI EDUCATIVI**

Rep n: 16

L'anno 2011 (due mila), addì 15 del mese di Febbraio nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

**1. BORETTO:** rappresentato dal Sindaco **Massimo GAZZA**, nato a Reggio Emilia il 21.5.1944 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 15.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);

**2. BRESCELLO:** rappresentato dal Sindaco **Giuseppe VEZZANI**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 14.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);

**3. GUALTIERI:** rappresentato dal Sindaco **Massimiliano MAESTRI**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 16.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);

**4. GUASTALLA:** rappresentato dal Sindaco **Giorgio BENAGLIA**, nato a Guastalla il 6.9.1948 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Mazzini n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale BILGRO.48P06E253A);

**5. LUZZARA:** rappresentato dal Sindaco **Andrea COSTA** nato a LUZZARA il 15.12.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via A. Avanzi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 15.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00443430350);

**6. NOVELLARA:** rappresentato dal Sindaco **Raul DAOLI**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 18.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);

**7. POVIGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Giammaria MANGHI**, nato a ~~PARMA~~ il ~~20/04/1972~~ domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ~~77~~... del ~~13.12.2010~~... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);

QUISTELLO

**8. REGGIOLO:** rappresentato dal Sindaco **Barbara BERNARDELLI**, nata a ~~Reggiolo~~ ~~(RN)~~..... il ~~30/01/1973~~ domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ~~59~~... del ~~15.12.2010~~ dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

E

**L' Unione dei Comuni della Bassa Reggiana**, in persona del Presidente, ing. Massimiliano Maestri, domiciliato per la carica c/o la sede dell' Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell' Unione dei Comuni, dott. Stefano Gandellini

#### PREMESSO

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: " I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere."
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2° Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite" - comma 3 " Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
  - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari;
  - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
  - c) il trasferimento del personale;
  - d) il trasferimento di risorse strumentali;
  - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
  - f) la durata;
  - g) le modalità di recesso";

**PREMESSO** che con atto pubblico amministrativo datato 11 novembre 2005 , repertoriato agli atti del Comune di Reggiolo è stata costituita, tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo una associazione, senza fini di lucro, denominata PROGETTINFANZIA - BASSA REGGIANA con sede presso il Comune di Guastalla in Piazza Mazzini, 1, costituita ai sensi dell'art. 14 e ss. del C.C. per la gestione del coordinamento pedagogico e di attività educative;

**PREMESSO ALTRESI'** che l'Associazione "Progettinanza" ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica da parte della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1 del DPR numero 361/2000 e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale numero 37/2001 con registrazione PG/2007/200852 del 31 luglio 2007;

**PRESO ATTO** che l'esperienza di gestione parziale dei servizi educativi svolta in forma unitaria mediante l'associazione dei comuni "Progettinanza" si è dimostrata nel corso di questi anni particolarmente interessante, dal momento che ha contribuito:

- a superare criticità di carattere ordinamentale;
- ha dato omogeneità al sistema educativo locale;
- ha costruito tra gli operatori la cultura della collaborazione e dell'interscambio di esperienze;
- ha favorito il sorgere di nuove esperienze e modalità di servizi;

**RITENUTO** che a seguito della formazione dell'Unione essa debba proporsi con un ruolo essenziale di regia e coordinamento dei servizi scolastici in modo da proseguire e rafforzare l'esperienza avviata da Progettinanza;

**PRESO ATTO** che l'ordinamento regionale favorisce lo sviluppo di forme di organizzazione dei servizi in forma associata;

**RITENUTO** quindi opportuno trasferire all'Unione Bassa Reggiana la gestione dei servizi educativi al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico e dell'eccellenza nell'erogazione dei servizi, anche tramite proprio ente strumentale all'uopo costituito;

**PREMESSO ALTRESI'** che i servizi educativi gestiti dai comuni sono da considerare servizi privi di rilevanza economica dal momento che sono rinvenibili le caratteristiche a tal fine individuate dal parere della Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, n. 195/2009 secondo il quale non può *"qualificarsi come attività economica la produzione, sia da parte di un soggetto pubblico che di un soggetto privato, di beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico, ciò che fa oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi"* e che *"deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza"*; va rilevato infatti che le attività oggetto del conferimento di funzioni sono cedute all'utenza senza copertura integrale dei costi e che rimanendo gestiti all'interno della

sfera pubblica (Unione o eventualmente ente pubblico strumentale) non si dà alcuna rilevanza di mercato, neppure potenziale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, dei servizi educativi comunali, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

**Art. 2 - FINALITA'**

1. Con l'affidamento dei servizi educativi all'Unione, i Comuni perseguono l'obiettivo di realizzare la piena integrazione di questi servizi sul territorio dell'Unione per garantire il miglioramento della qualità erogata, l'efficienza della gestione e la parità di accesso.

**ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. Con la presente convenzione vengono trasferiti all'Unione tutti i servizi educativi del comune secondo i tempi e le modalità previsti nei singoli contratti di servizio che verranno stipulati tra il Comune e l'Unione.

**ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE**

1. Le giunte dei singoli comuni e dell'Unione provvedono all'approvazione dei singoli contratti di servizio, regolanti i rapporti economici e organizzativi e le reciproche obbligazioni. I contratti di servizio hanno durata annuale e possono riguardare anche una pluralità di servizi.

2. I contratti di servizio regolano senza necessità di ulteriori affidamenti tutte le attività già gestite dai comuni nell'ambito dei servizi educativi.

## **ART. 5. – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione dei servizi di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione avviene con le decorrenze previste nei contratti di servizio di cui agli artt. 3 e 7.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui agli artt. 1 e 3 riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni secondo le modalità che verranno autonomamente definite dal Consiglio dell'Unione stessa, garantendo comunque l'economicità e la qualità dei servizi erogati. Ogni facoltà, diritto e autorizzazione attribuita all'Unione dalla presente convenzione si intende estesa agli eventuali enti strumentali costituiti dalla stessa per la gestione dei servizi conferiti.
5. Il personale utilizzato dai comuni per la gestione e la produzione dei servizi educativi, individuato mediante deliberazioni delle singole giunte comunali, è trasferito all'Unione, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali e di legge.

## **Art. 6 – SEDE**

1. La sede dei servizi trasferiti all'Unione verrà definita dalla Giunta dell'Unione contestualmente alla definizione del modello organizzativo dei servizi, garantendo in ogni caso la presenza diretta sul territorio dei servizi e degli sportelli di accesso per l'utenza.

## **ART. 7 – RAPPORTI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. I rapporti economici tra i comuni e l'Unione sono regolati mediante contratti di servizio deliberati dalle rispettive Giunte; a tal scopo entro il mese di aprile di ciascun anno i singoli comuni fanno pervenire all'Unione le esigenze dettagliate di servizio per l'anno scolastico successivo; l'Unione provvede a formulare la proposta di contratto di servizio che viene sottoposto all'approvazione delle giunte entro il mese di giugno. I sopra elencati termini hanno carattere di indicazione e potranno essere adattati al modello di organizzazione dei servizi individuato dall'Unione
2. Nel contratto di servizio vengono definiti:
  - la natura, dimensioni e caratteristiche dei servizi gestiti dall'Unione;
  - i costi complessivi del servizio prodotto, la quota derivante dalle tariffe versate dagli utenti e la quota a carico delle singole amministrazioni comunali;
  - le modalità e i tempi di versamento delle quote a carico dei comuni; il contratto di servizio deve prevedere l'obbligatorietà di applicazione di interessi di mora nel caso di ritardo pagamento da parte degli enti;
  - le modalità di controllo e verifica della qualità dei servizi;
  - l'utilizzo da parte dell'Unione di beni immobili e mobili di proprietà dei comuni; il contratto di servizio potrà avere efficacia di comodato d'uso;

- la predisposizione di una contabilità economica distinta per ciascun servizio affidato, raggruppata per comune.

3. I contratti di servizio diventano efficaci e danno luogo ad obbligazioni valide tra le parti a seguito della loro sottoscrizione e dell'adozione da parte dell'ente interessato dell'assunzione dell'impegno di spesa.

4. Esaurite eventuali procedure di riscossione coattiva, le morosità sono a carico dei comuni.

5. Secondo quanto previsto nei contratti di servizio, l'Unione rendiconta periodicamente i comuni circa l'andamento economico e gestionale delle attività conferite.

6. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

8. La ripartizione di eventuali utili e perdite avviene, in base agli esiti della contabilità analitica, con imputazione all'ente i cui servizi li hanno generati.

#### **ART. 8 - CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di set di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.

2. La competenza per la verifica del funzionamento dei servizi di cui alla presente convenzione è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su dati forniti dalla Giunta dell'Unione e dal Direttore dell'Unione.

## **ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta dei competenti organi tecnici, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

## **ART. 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 5, la presente convenzione ha efficacia dal \_\_\_\_\_, ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

## **ART. 11 - RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre del medesimo anno; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità non provoca la contestuale decadenza della presente convenzione, che deve essere espressamente prevista.

## **ART. 12 - CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

## **ART. 13 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

**ART. 14 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO Flaminio Lama

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO Giuseppe...

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI Alberto...

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUASTALLA ...

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA ...

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA ...

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO Barbara Bernardi

IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO Giuseppe Manfredi

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

Alberto...

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

...